



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/37 DEL 13.11.2020

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Telti. Art. 53, comma 1, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che il Consiglio comunale di Telti (Provincia del Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 con contestuale elezione del sindaco nella persona di Gian Franco Pinducciu.

Riferisce, altresì, che il comune di Telti, con nota prot. n. 8232 del 3 novembre 2020, ha comunicato il decesso del citato amministratore.

L'Assessore fa presente che tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".

L'Assessore, determinatasi l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Telti.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

di sciogliere il Consiglio comunale di Telti e di dare atto che il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 56/37
DEL 13.11.2020

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda